



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 63/13 del 11.12.2020

Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020 n. 22 “Disposizioni in favore delle famiglie indigenti”.

PROGRAMMA DI INTERVENTO E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Norma di riferimento

Art. 31 Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Disposizioni in favore delle famiglie indigenti)

1. Nell'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 finalizzata al finanziamento di un programma di fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, prodotti da aziende aventi sede operativa o unità locali site nel territorio regionale (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di politiche sociali e di agricoltura è definito il programma di intervento e le relative modalità di attuazione, previa acquisizione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale delle manifestazioni di interesse alla vendita da parte dei produttori aventi sede operativa nel territorio regionale i quali, contestualmente, comunicano, limitatamente al settore lattiero-caseario, l'entità delle giacenze disponibili e il quantitativo di latte lavorato relativamente alla campagna lattiero-casearia 2019-2020. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro dieci giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

2. Requisiti di ammissione al contributo

Possono presentare domanda i nuclei familiari, in possesso dei seguenti requisiti:

- **residenza in Sardegna** alla data di approvazione della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (la residenza deve essere posseduta dai componenti del nucleo);
- **condizione di indigenza** del nucleo familiare, che sussiste nella presenza di una delle seguenti ipotesi:
 1. attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della Pensione di cittadinanza (anche in questo caso non è necessaria altra documentazione) o del Comune del riconoscimento del Reddito di inclusione sociale (REIS);
 2. in alternativa, ISEE inferiore a euro 9.360,00; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata del 25%.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, deve essere presentata al Comune di residenza del nucleo familiare e deve contenere:

- nome, cognome e residenza dell'istante;
- autocertificazione dello stato di famiglia del nucleo familiare;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dello stato di indigenza del nucleo familiare, con riferimento alle ipotesi alternative come sopra descritte.

4. Gestione della misura

I comuni sono competenti all'attuazione del programma di intervento e alla gestione dei relativi procedimenti di assegnazione dei beni di cui all'art. 31 della legge.

A tale fine:

- ricevono le domande entro 15 giorni dall'avvio del programma (art. 7);
- svolgono l'istruttoria delle stesse e comunicano l'accoglimento o meno dell'istanza agli interessati;
- comunicano l'elenco dei beneficiari alla Regione Sardegna entro 30 giorni dalla ricezione delle domande.

5. Ripartizione, assegnazione ed erogazione delle risorse ai comuni

Per il programma di fornitura gratuita dei prodotti alle famiglie indigenti aventi diritto è disponibile la somma di euro 6.000.000, di cui euro 1.000.000 per prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione ed euro 5.000.000 per formaggi ovini, caprini e vaccini escluso il pecorino romano.

Tale somma è ripartita ai comuni della Sardegna secondo i seguenti criteri:

- 30% in parti uguali;
- 35% in proporzione alla popolazione;
- 35% in proporzione al tasso di indigenza secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili

Il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali procederà all'impegno delle stesse al momento dell'approvazione della presente deliberazione.

Un primo acconto, pari al 70%, verrà erogato al momento dell'avvio del programma (art. 7).

Il saldo, pari al residuo 30%, verrà erogato in seguito alla rendicontazione della spesa da parte dei Comuni.

6. Importo e durata del contributo per nucleo familiare

L'importo del voucher/buono, per ogni componente il nucleo familiare, è pari all'ammontare



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

riportato nella seguente tabella:

Composizione del nucleo familiare	Importo mensile del voucher/buono (Euro)
1 persona	30
2 persone	40
3 persone	50
ecc.	

Il contributo è destinato per 1/6 dell'importo all'acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione, mentre i restanti 5/6 sono destinati all'acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.

Il voucher/buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al comune di riferimento.

7. Modalità di attuazione

Per l'attuazione del programma i comuni precedono secondo le seguenti modalità.

A) Concessione di buoni o voucher agli aventi diritto, spendibili presso le imprese che hanno manifestato l'interesse alla vendita ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22.

I buoni o voucher costituiscono modalità strumentale di erogazione del contributo economico in favore delle famiglie che versano in condizioni di indigenza.

L'utilizzo dei buoni o voucher, in luogo della concessione di contributi in denaro, presenta i seguenti vantaggi per l'ente e per i beneficiari:

- Garanzia della corretta finalizzazione dei fondi stanziati;
- Monitoraggio preciso e puntuale sull'utilizzo degli aiuti erogati;
- Gestione degli aiuti senza elargire denaro, per una maggior trasparenza e sicurezza.

Poiché i buoni o voucher erogati sono riconducibili agli atti di *"concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche"* previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, i comuni procedono alle relative pubblicazioni richieste dalla normativa citata.

I buoni o voucher sono emessi dal comune in favore dei beneficiari individuati a conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 4. Il beneficiario potrà recarsi liberamente per l'acquisto dei prodotti presso qualsivoglia produttore, a sua scelta, aderente al programma.

In particolare, il buono o voucher potrà essere concretamente rappresentato da un buono cartaceo (ovvero altro titolo di acquisto assimilabile al buono cartaceo previsto dal comune), valido come titolo di identificazione e legittimazione affinché i beneficiari possano accedere, per l'acquisto dei prodotti, ai punti vendita degli operatori economici che manifesteranno interesse alla vendita secondo le modalità stabilite dall'art. 31, comma 2, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22 e nelle Linee Guida (Allegato 2), e il cui elenco è pubblicato dalla regione e consegnato dal comune al



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

beneficiario.

Il comune definisce e rende noti il valore dei buoni/voucher emessi e le relative modalità di gestione, anche indicando sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, fermo restando che i buoni dovranno essere spendibili esclusivamente per l'acquisto dei seguenti prodotti previsti dall'art. 31, comma 1, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22:

- Prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione;
- Formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.

Inoltre, l'individuazione degli operatori, tra quelli aderenti all'iniziativa, ove spendere il buono dovrà essere sempre rimessa alla libera scelta dei beneficiari. Per favorire la piena libertà di scelta del beneficiario del contributo, il comune non potrà limitare l'utilizzo del buono presso operatori determinati o che insistono sul solo territorio comunale.

I comuni, previa individuazione da parte dei beneficiari degli operatori liberamente prescelti, potranno sottoscrivere apposta convenzione con gli operatori che hanno manifestato l'interesse alla vendita, al fine di disciplinare le condizioni generali per l'utilizzo dei buoni e le modalità per ottenere il rimborso da parte del comune, ivi compresa la documentazione richiesta e i controlli che saranno effettuati dall'ente.

Resta fermo che lo schema giuridico di tale operazione non prevede alcuna compravendita intercorrente tra il comune e l'operatore che accetta i buoni dal beneficiario del contributo, neppure qualora applicabile, ai soli fini IVA, l'articolo 6-quater del D.P.R. n. 633/1972.

Ai buoni o voucher emessi dal comune, sostanziosamente in modalità di erogazione sostitutive di contributi economici in favore di soggetti che versano in condizioni di indigenza, sono applicabili le indicazioni contenute nella determina ANAC n. 557 del 31.05.2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, laddove è stabilito che *«Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi»*.

In ogni caso, pur essendo la fattispecie esclusa dall'ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, risulta opportuno che i comuni stabiliscano l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come, ad esempio, l'uso di un conto corrente dedicato.

Ai fini della liquidazione, il comune potrà pertanto richiedere all'operatore di comunicare, in linea con la L. 136/2010 e ss.mm.ii., gli estremi di un conto corrente bancario o postale, su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il comune potrà inoltre effettuare controlli sul corretto utilizzo dei buoni, riservandosi di non riconoscere il rimborso al produttore per prodotti venduti diversi da quelli indicati all'art. 31, comma 1, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22.

B) In alternativa all'emissione diretta di buoni o voucher di cui alla lett. A), il comune può affidare a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione o realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di buoni per l'acquisto dei prodotti.

Il comune dovrà richiedere al soggetto gestore del servizio l'inserimento nella rete di operatori di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

qualunque operatore presente nel territorio regionale che abbia manifestato l'interesse alla vendita ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22, secondo le Linee Guida (Allegato 2), e che sia disponibile a convenzionarsi con l'appaltatore, alle condizioni da questo praticate.

A tale fine, l'elenco aggiornato, pubblicato dalla regione, degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse alla vendita viene trasmesso dal comune, oltre che ai beneficiari, anche al soggetto gestore del servizio.

Resta fermo che i buoni dovranno riguardare esclusivamente l'acquisto dei seguenti prodotti previsti dall'art. 31, comma 1, della L.R. 23 luglio 2020, n. 22:

- Prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione;
- Formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.

È vietata l'accettazione quale corrispettivo per l'acquisto di ogni altro prodotto non rientrante tra quelli previsti dalla legge regionale e dalla presente deliberazione.

Il Comune richiederà all'appaltatore la reportistica per consentire un'adeguata verifica sul corretto utilizzo del contributo da parte del beneficiario.

Tale affidamento si configura come appalto di servizi nel rispetto del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (si evidenzia l'assenza di deroga al Codice dei Contratti Pubblici da parte della L.R. 23 luglio 2020, n. 22, art. 31).

L'affidamento, inoltre, resterà soggetto agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

C) In alternativa alle modalità di attuazione del programma di cui alle precedenti lettere A) e B), i comuni possono procedere, motivatamente (ad es. opportunità di conseguire condizioni più vantaggiose [minor prezzo] per la realizzazione della fornitura tenuto conto del numero di beneficiari; convenzioni già in essere con soggetti del terzo settore; ecc.), mediante **aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la fornitura dei prodotti e/o la successiva distribuzione**, da affidare ad un soggetto economico ovvero più soggetti qualora l'appalto sia suddiviso in lotti in relazione alle diverse tipologie di prodotto contemplate della L.R. 23 luglio 2020, n. 22, art. 31.

La fornitura potrà riguardare esclusivamente i prodotti previsti dalla L.R. 23 luglio 2020, n. 22, art. 31.

L'appalto da aggiudicare seguirà le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii "Codice dei Contratti Pubblici". L'affidamento, inoltre, resterà soggetto agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I comuni per l'acquisto e/o per la distribuzione dei prodotti possono altresì avvalersi degli enti del Terzo Settore. Anche le attività gestite tramite enti del terzo settore configurano la fattispecie dell'appalto di servizi qualora sia previsto il riconoscimento di una remunerazione che vada oltre il mero rimborso delle spese.

8. Avvio del programma

L'avvio dell'attuazione del programma di intervento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Pastorale.

Qualora, alla luce delle informazioni fornite, la stessa Commissione ritenga che la misura non si configuri come un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si procederà all'attuazione del programma di intervento e alla previa acquisizione da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale delle manifestazioni di interesse alla vendita di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, da parte dei produttori aventi sede operativa nel territorio regionale.

9. Adesione al programma

Il comma 2 dell'art. 31 della legge dispone che l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale acquisisce le manifestazioni di interesse alla vendita da parte dei produttori, aventi sede operativa nel territorio regionale, di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.

I produttori, contestualmente, comunicano, limitatamente al settore lattiero-caseario, l'entità delle giacenze disponibili e il quantitativo di latte lavorato relativamente alla campagna lattiero-casearia 2019-2020.

L'acquisizione delle manifestazioni di interesse è disciplinata dalle linee guida allegate alla deliberazione n. 52/16 del 23.10.2020 (Allegato 2).

10. Rendicontazione

La rendicontazione della spesa consistente nella comunicazione dell'elenco dei beneficiari, dell'ammontare del finanziamento erogato e dell'attestazione della certificazione delle spese sostenute da parte dei beneficiari.